

LUCIANO GIORGETTI
NOTAIO

Repertorio n. 29241

Fascicolo n. 17239

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' "Grosseto Sviluppo società per azioni" in liquidazione o in forma abbreviata "Grosseto Sviluppo S.p.A." in liquidazione.

Registrato a Grosseto il
24/07/2018 al n. 4997
Mod. iT

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto e questo giorno diciotto (18) del mese di luglio in Grosseto in via Giordania n. 227 presso la sede della sotto indicata società, alle ore nove e minuti quaranta.

Davanti a me Dr. Luciano Giorgetti Notaio residente in Grosseto, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di Grosseto, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, dal comparente nè da me Notaio, è personalmente presente il Signor:

Moretti rag. Daniele nato a Pitigliano il venticinque ottobre millenovecentosessanta e domiciliato per la carica a Grosseto in via Giordania n. 227 presso la sede della sottoindicata società, codice fiscale MRT DNL 60R25 G716E, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori, della società per azioni **"Grosseto Sviluppo società per azioni" in liquidazione** o in forma abbreviata **"Grosseto Sviluppo S.p.A." in liquidazione** con sede in Grosseto, con il capitale sociale di euro seicentoquarantaseimilasettecentodiciotto virgola ventotto (euro 646.718,28) interamente sottoscritto e versato, sud-

diviso in numero 125.333 azioni del valore nominale di euro cinque virgola sedici (euro 5,16) ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno - Sezione Ordinaria, con il codice fiscale e numero d'iscrizione 01064080532, costituente anche la partita IVA, (già iscritta al n. GR011-9612), PEC: info@pec.grossetosviluppo.it, costituita in Italia con atto in data 11 febbraio 1994.

Comparsa della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo il quale mi richiede di assistere redigendone il relativo verbale all'assemblea straordinaria della società predetta, oggi in questo luogo convocata in seconda convocazione per le ore nove, mediante lettera del 4 luglio 2018 inviata mediante posta elettronica certificata in data 5 luglio 2018 ai soci, ai liquidatori ed ai membri del collegio sindacale per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Trasformazione regressiva della Società, da società per azioni a società a responsabilità limitata, adozione di un nuovo Statuto e adeguamento dello stesso alle norme dettate dal D.Lgs. 175/2016 e successive modificazioni e/o integrazioni in armonia con le norme dettate dal c.c. e dalle leggi speciali del settore in cui la Grosseto Sviluppo opera;

2. Varie eventuali.

Parte ordinaria

omissis

Il signor Moretti rag. Daniele nella predetta sua qualità, essendo a ciò stato designato con il voto favorevole dei soci presenti, assume ai sensi dell'art. 17 dello statuto la presidenza dell'assemblea e dichiara:

- che la stessa è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale tenendo conto che la stessa non ha fatto ad oggi ricorso al mercato del capitale di rischio;

- che l'assemblea convocata in prima convocazione per le ore sei del giorno 16 luglio 2018 è andata deserta;

- che sono presenti e regolarmente rappresentati in assemblea i soci, aventi diritto al voto, risultanti dal foglio delle presenze che, consegnatomi dal Presidente, al presente atto si allega sotto la lettera "A", detentori complessivamente di numero novantasettemilatrecentoottanta (97.380) azioni su complessive numero centoventicinquemilatrecentotrentatré (125.333) azioni di valore nominale di euro cinque virgola sedici (euro 5,16) pari al settantasette virgola seicentonovantasette per cento (77,697%) del capitale sociale;

- che per il Collegio dei Liquidatori sono presenti lui medesimo quale Presidente e Gennari Alessandro nato a Montepulciano il 10 maggio 1964 come membro di tale collegio, mentre è assente giustificato l'altro membro di tale organo signor Capone Antonio nato a Roma il 22 marzo 1965;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente la signora Aureli rag. Paola nata a Grosseto il 4 aprile 1951, mentre sono assenti giustificati i sindaci effettivi i signori Bambagini Massimo nato a Grosseto il 5 luglio 1947 ed Alessandri Renzo nato a Campagnatico il giorno 8 agosto 1950, risultanti dal foglio delle presenze che, consegnatomi dal Presidente, al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**;

- che ha verificato l'identità personale e la legittimazione dei soggetti intervenuti e rappresentati a partecipare all'assemblea, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

- che nessuno degli intervenuti dichiara di non essere informato degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria;

- che pertanto trattandosi di assemblea straordinaria che ha luogo in seconda convocazione la stessa deve ritenersi validamente costituita e idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera validamente sull'argomento all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale.

Il Presidente dell'assemblea prende la parola e fa presente che, nonostante la società sia in liquidazione, essendo essa a

partecipazione pubblica, deve procedere ad adeguare lo statuto alla normativa introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; il Presidente osserva inoltre che con l'occasione ritiene opportuno che la società, pur se in liquidazione, contestualmente deliberi la trasformazione in società a responsabilità limitata realizzando così la "c.d. trasformazione liquidativa" permanendo appunto lo stato di liquidazione, ritenendo che ciò sia giustificato ed opportuno al fine di ridurre le spese della gestione della società in questa fase liquidatoria, precisando che quindi gli adeguamenti alla suddetta normativa in tema di società con partecipazione pubblica siano direttamente adottati ed inseriti nello statuto che regolerà la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata; riguardo alla prospettata operazione il Collegio dei liquidatori ha redatto in data 25 maggio 2018 una relazione che il Presidente mi consegna e che provvedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente, in relazione alla sussistenza della legittimità della assumenda delibera fa presente:

- che la società non ha emesso prestiti obbligazionari;
- che non ha acquistato azioni proprie;
- che a nessun socio è stato attribuito alcun particolare diritto sia amministrativo che patrimoniale;
- che l'adozione di un nuovo tipo societario rientrando sempre

nella categoria delle società di capitali non pregiudica in alcun modo la posizione dei creditori e ricorda che stante il permanere dello stato di liquidazione non trovano applicazione gli articoli 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter del Codice Civile in relazione alle eventuali perdite del capitale;

- che l'attuale capitale sociale ammonta in realtà ad euro seicentoquarantaseimilasettecentodiciotto virgola ventotto (euro 646.718,28) e non come erroneamente indicato al Registro delle Imprese ad euro seicentoquarantaseimilasettecentoventuno (euro 646.721,00), in quanto l'attuale importo risulta dalla deliberazione di aumento del capitale scindibile assunta dalla assemblea straordinaria in data 20 luglio 2007 sottoscritto entro il termine in essa stabilito appunto solo per euro seicentoquarantaseimilasettecentodiciotto virgola ventotto (euro 646.718,28).

Il Presidente dichiara che tutti gli intervenuti in assemblea, da lui specificamente interpellati, hanno dichiarato di ben conoscere il testo delle norme che disciplineranno la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata, agli stessi già comunicato da tempo, le quali norme sono già state oggetto di valutazione e confronto tra loro, anche prima dell'assemblea e pertanto esonerano espressamente il Presidente dalla lettura di esse; a questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la seguente proposta di deliberazione:

L'assemblea straordinaria della società **"Grosseto Sviluppo società per azioni"** in liquidazione o in forma abbreviata **"Grosseto Sviluppo S.p.A."** in liquidazione delibera di:

1) - procedere alla trasformazione "c.d. liquidativa", permanendo lo stato di liquidazione, della società dall'attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione di **"Grosseto Sviluppo Società a Responsabilità Limitata"** in liquidazione o in forma abbreviata **"Grosseto Sviluppo S.R.L."** in liquidazione, ed avente anche nella società trasformata i medesimi soci, sede, capitale nominale, durata, oggetto sociale, anche se non in corso di attuazione stante lo stato di liquidazione, organo liquidatorio e organo di controllo fino alle rispettive scadenze, salvo anticipate dimissioni;

2) - annullare conseguentemente tutte le azioni rappresentanti il capitale della società per azioni trasformata, attribuendo a ciascun socio una partecipazione sociale di importo pari al valore complessivo delle azioni dal medesimo fino ad oggi possedute;

3) - approvare le norme regolanti la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata contenute nell'atto costitutivo e statuto di seguito riportati:

"ART. 1

E' costituita tra:

- la **"CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO"** con se-

de legale in Livorno in Piazza del Municipio n. 48, codice fiscale 01838690491,

- l'"**ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA**" in forma abbreviata "**CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD**" (risultante dalla fusione delle Associazioni Territoriali delle tre province) con sede legale a Siena in via dei Rossi n. 2, codice fiscale 92063740523,

- la "**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**", con sede in Siena in Piazza Salimbeni n. 3, con il capitale sociale di euro diecimiliarditrecentoventottomilioneiseicentodiciottomiladuecentosessanta virgola quattordici (euro 10.328.618.260,14) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Siena - Sezione Ordinaria, con il codice fiscale e numero d'iscrizione 00884060526, P.E.C.: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it, costituita in Italia in data 14 agosto 1995,

- la società per azioni "**FIDI TOSCANA - S.P.A.**" con sede in Firenze, con il capitale sociale di euro centosessantamilionicentosessantatremiladuecentoventiquattro (euro 160.163.224,00) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze - Sezione Ordinaria, con il codice fiscale e numero d'iscrizione 01062640485, già iscritta al n. 23695, P.E.C.: mail@pec.fiditoscana.it, costituita in Italia in data 19 febbraio 1975,

- la **PROVINCIA DI GROSSETO** con sede in Grosseto in Piazza Dan-

te n. 35, codice fiscale 80000030538,

- la Banca "**Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo - Società Cooperativa**" in sigla "**BANCA TEMA - CREDITO COOPERATIVO**", con sede nel Comune di Orbetello in frazione di Albinia in via Maremmana n. 35, iscritta nel Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno - Sezione Ordinaria con il codice fiscale e numero di iscrizione 01602230532 ed all'Albo delle Società Cooperative nella Sezione delle Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti C.C., Categoria: banche di credito cooperativo con il n. C118280, P.E.C. posta.certificata@pecbancatema.it, costituita in Italia in data 24 ottobre 2016,

- l'Associazione "**C.N.A. di Grosseto**" con sede in Grosseto in via Birmania n. 96, codice fiscale 80004920536,

- l'Associazione "**CONFESERCENTI PROVINCIALE DI GROSSETO**" con sede in Grosseto in via dei Barberi n. 108, codice fiscale 80005700531,

- il **COMUNE DI GROSSETO** con sede in Grosseto in piazza Duomo n. 1, codice fiscale 00082520537,

- il **COMUNE DI FOLLONICA** con sede in Follonica al largo Felice Cavallotti n. 1, codice fiscale 00080490535,

- l'"**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI**" in forma abbreviata anche solo "**UBI BANCA**" (che ha incorporato la originaria socia "**BANCA TIRRENICA S.P.A.**"), con sede a Bergamo in Piazza Vittorio Veneto n. 8, con il capitale sociale di euro

duemiliardiottocentoquarantatremilionicentosettantasettemila-
centosessanta virgola ventiquattro (euro 2.843.177.160,24) in-
teramente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Ber-
gamo - Sezione Ordinaria, con il codice fiscale e numero d'i-
scrizione 03053920165, P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it,
costituita in Italia in data 24 giugno 2003,

- l'Associazione "**CONFARTIGIANATO IMPRESE GROSSETO**" con sede
in Grosseto in via Monte Rosa n. 26, codice fiscale
80000520538,

- il **COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO** con sede nel Comune di Civi-
tella Paganico in frazione di Civitella Marittima in via 1°
Maggio n. 6, codice fiscale 00214200537,

- il **COMUNE DI SCARLINO** con sede in Scarlino in via Martiri
d'Istia n. 1, codice fiscale 80001830530,

- la "**Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.**" per brevità deno-
minata "**Banca CR Firenze S.p.A.**" Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo",
con sede in Firenze in via Carlo Magno n. 7, con il capitale
sociale di euro quattrocentodiciottomilioniduecentotrentamila-
quattrocentotrentacinque (euro 418.230.435,00) interamente
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze - Se-
zione Ordinaria con il codice fiscale e numero di iscrizione
04385190485, P.E.C.: affarigenerali@pec.carifirenze.it, costi-
tuita in Italia in data 25 aprile 1992,

- il **COMUNE DI SCANSANO** con sede in Scansano in via XX Settembre n. 34, codice fiscale 00112590534,

- l'**UNIONE DEI COMUNI MONTANI "COLLINE DEL FIORA"** (già "COMUNITA' MONTANA ZONA S - COLLINE DEL FIORA") con sede a Pitigliano in via Ugolini n. 83, codice fiscale 01501840530,

- l'**"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Grosseto"**, denominata anche "**Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Grosseto**" per brevità "**Confcommercio Grosseto**" (già "Ascom Confcommercio") con sede in Grosseto al viale della Pace n. 154, codice fiscale 80003480532,

- l'**"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE EDILI"** con sede in Grosseto al viale Monte Rosa n. 56, codice fiscale 80058480536,

- il **COMUNE DI MONTIERI** con sede in Montieri in piazza Gramsci n. 4, codice fiscale 81000670539,

una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: "**Grosseto Sviluppo Società a Responsabilità Limitata**" in liquidazione o in forma abbreviata "**Grosseto Sviluppo S.R.L.**" in liquidazione.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di Grosseto.

I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove, anche all'estero, sedi secondarie e gli stessi potranno istituire sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze,

agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e comunque denominate.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

ART. 3

La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale ha altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

ART. 4

La società ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per il rilancio economico, industriale ed occupazionale della provincia di Grosseto.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà:

- analisi della situazione esistente nella provincia di Grosseto dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine anche sulla base dei progetti e piani degli operatori presenti nella provincia di Grosseto e successivamente di quelli intenzionati a insediarsi nel breve;
- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerati in un contesto nazionale e internazio-

nale;

- studio e realizzazione di piani di promozione d'area, con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali e internazionali in iniziative da realizzare nella Provincia di Grosseto.

In particolare la società opererà, in sintonia con le linee derivanti dagli atti e dagli indirizzi della programmazione dello sviluppo locale, al fine di valorizzare le risorse endogene, favorire l'avvio ed il consolidamento di attività economiche, di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali:

- per assistere le imprese in materia di gestione degli incentivi derivanti da direttive e regolamenti comunitari nonché nella gestione aziendale;

- per la progettazione e gestione di corsi di formazione, orientamento e dei servizi inerenti le politiche del lavoro.

La società opererà inoltre per:

- individuare ed attuare a livello territoriale e settoriale programmi di sviluppo che consentono opportunità di creazione di imprese;

- individuare e favorire tutti gli investimenti attivabili nell'area della Provincia di Grosseto;

- predisporre la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei progetti di cui al punto precedente;

- orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche nonché favorire il contenimento del costo finanziario dell'accesso a det-

te agevolazioni;

- promuovere, attraverso le più opportune forme di gestione, il riutilizzo degli immobili e gli impianti di produzioni dismessi che insistono sull'area, per la loro riconversione;

- sostenere la domanda di innovazione e promuovere sistemi locali d'impresa nei settori economici prevalenti;

- realizzare e gestire gli incubatori d'impresa presso cui gli imprenditori potranno allocare le proprie aziende e ricevere i servizi necessari;

- assumere per conto dello Stato, della Regione o di altre Amministrazioni Pubbliche locali, l'incarico di attuare "Misure" della U.E. finalizzate allo sviluppo del territorio;

- costituire e gestire Fondi di Capitale di Rischio per l'attuazione di interventi finanziari nelle forme di acquisizione e partecipazione al capitale sociale, di prestiti obbligazionari a favore di imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali;

- collaborare alla realizzazione di piani per gli insediamenti produttivi procedendo, a tal fine, alla progettazione come alla realizzazione di opere di urbanizzazione, alla costruzione di fabbricati ed alla realizzazione degli impianti di depurazione.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale

(escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi), nonché acquisire partecipazioni di minoranza in società aventi scopi affini integrativi e sinergici per il territorio della Provincia di Grosseto nei limiti fissati dall'art. 2361 del Codice Civile.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing mobiliari ed immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dello scopo sociale; potrà concedere e/o prendere in affitto aziende e/o rami d'azienda ed assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società o enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

E' esclusa l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996 e successive mo-

difiche, integrazioni e sostituzioni.

La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in euro seicentoquarantaseimilasettecentodiciotto virgola ventotto (euro 646.718,28) interamente sottoscritto e versato e risulta così ripartito tra i soci:

1) alla "CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO", una quota di partecipazione di euro trecentoundicimilasettecento virgola dodici (euro 311.700,12);

2) all'"ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA" in forma abbreviata "CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD" una quota di partecipazione di euro centosettantamilatrecentosettantotto virgola zero quattro (euro 170.378,04);

3) alla "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." una quota di partecipazione di euro centounomilatrentadue virgola ottanta (euro 101.032,80);

4) alla società per azioni "FIDI TOSCANA - S.P.A." una quota di partecipazione di euro ventiduemilasette virgola quaranta (euro 22.007,40);

5) alla PROVINCIA DI GROSSETO una quota di partecipazione di euro tredicimilasettecentoquarantasei virgola ventiquattro

(euro 13.746,24);

6) alla Banca "Terre Etrusche e di Maremma - Credito Cooperativo - Società Cooperativa" in sigla "BANCA TEMA - CREDITO COOPERATIVO" una quota di partecipazione di euro ottomiladuecentocinquantasei (euro 8.256,00);

7) all'Associazione "C.N.A. di Grosseto" una quota di partecipazione di euro ottomilacentoquarantadue virgola quarantotto (euro 8.142,48);

8) all'Associazione "CONFESERCENTI PROVINCIALE DI GROSSETO" una quota di partecipazione di euro quattromilaquattro virgola sedici (euro 4.004,16);

9) al COMUNE DI GROSSETO una quota di partecipazione di euro duemilanovecentotrentasei virgola zero quattro (euro 2.936,04);

10) al COMUNE DI FOLLONICA una quota di partecipazione di euro milleottocentotrentuno virgola ottanta (euro 1.831,80);

11) alla "UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbreviata anche solo "UBI BANCA" una quota di partecipazione di euro millequattrocentotrentaquattro virgola quarantotto (euro 1.434,48);

12) all'Associazione "CONFARTIGIANATO IMPRESE GROSSETO" una quota di partecipazione di euro trecentonove virgola sessanta (euro 309,60);

13) al COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO una quota di partecipazione di euro duecentosettantotto virgola sessantaquattro (euro

278,64)

14) al COMUNE DI SCARLINO una quota di partecipazione di euro duecentosettantotto virgola sessantaquattro (euro 278,64);

15) alla "Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A." per brevità denominata "Banca CR Firenze S.p.A." una quota di partecipazione di euro centoottanta virgola sessanta (euro 180,60);

16) al COMUNE DI SCANSANO una quota di partecipazione di euro cinquantuno virgola sessanta (euro 51,60);

17) all'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "COLLINE DEL FIORA" una quota di partecipazione di euro cinquantuno virgola sessanta (euro 51,60);

18) all'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Grosseto", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Grosseto" per brevità "Confcommercio Grosseto" una quota di partecipazione di euro quarantasei virgola quarantaquattro (euro 46,44);

19) all'"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE EDILI" una quota di partecipazione di euro trenta virgola novantasei (euro 30,96);

20) al COMUNE DI MONTIERI una quota di partecipazione di euro venti virgola sessantaquattro (euro 20,64).

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

ART. 6

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera

assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo se nominato, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-

sciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle condizioni previste nello statuto.

ART. 7

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) dell'art. 18 dello Statuto, è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Restano fatte salve altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 8

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Comunque sono riservate alla competenza dei soci:

a)-l'approvazione del bilancio e le decisioni relative alla

distribuzione degli utili;

b)-la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;

c)-la nomina dell'organo di controllo o del revisore e la determinazione del loro compenso;

d)-le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché le decisioni assunte ai sensi del IV° comma dell'art. 2482 bis del Codice Civile;

e)-la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f)-le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma del Codice Civile;

g)-la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

ART. 9

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico; in alternativa l'assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei

costi può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri; la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e alla struttura di cui all'art. 15 dello stesso D.Lgs.. L'assemblea dovrà svolgere le sopra menzionate attività di valutazione e motivazione, nonché le comunicazioni suddette, di volta in volta in sede di nomina degli amministratori.

Nella scelta degli amministratori le Amministrazioni pubbliche partecipanti dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) da computare sul numero complessivo delle designazioni e nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Se la società è a controllo pubblico:

a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione potrà essere effettuata ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) qualora sia nominato un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione detta carica sarà attribuita esclusivamente

quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

i componenti dell'organo amministrativo della società, se a controllo pubblico, dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Nello stabilire i compensi degli amministratori dovrà tenersi conto di quanto disposto dal comma 6 del predetto art. 11.

Gli amministratori della società, se a controllo pubblico, non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del ridetto art. 11, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Qualora la società sia a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'Amministrazione pubblica che sia titolare

di una partecipazione superiore al dieci per cento (10%) del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 del menzionato art. 11.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori hanno comunque la rappresentanza generale della società, salvo il caso che la stessa venga attribuita esclusivamente ad uno o ad alcuni di essi; in particolare qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, salva diversa decisione dei soci al momento della nomina, la rappresentanza spetterà al Presidente, al Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza del primo e all'amministratore delegato se nominato.

ART. 10

Gli amministratori restano in carica per tre (3) esercizi; gli amministratori sono rieleggibili; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 11

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento,

nonché un Segretario anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione oltre che con deliberazione collegiale, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, oppure sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità previste nello statuto.

ART. 12

Con riferimento al quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile o in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto, oppure quando gli amministratori decidano di rimettere all'adunanza le decisioni su particolari argomenti o su specifiche operazioni, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito, a tutti gli amministratori, all'organo di controllo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo, l'ora del-

la riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle condizioni previste nello Statuto.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Detto verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 13

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, l'atto costitutivo o lo statuto riservino espressamente ai soci.

ART. 14

L'Amministratore Unico, se nominato, ha la rappresentanza della società e può nominare direttori, direttori generali, istitori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 15

La società, se a controllo pubblico, dovrà essere dotata di un organo di controllo, di cui determinare la competenza ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, o di un revisore cui affidare la funzione di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 C.C..

L'organo di controllo può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale).

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

ART. 16

Tutte le altre norme che regolano il funzionamento della società sono contenute nello statuto sociale composto di numero trentasette (37) articoli riportato nel prosieguo del presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale.

ART. 17

Le spese del presente contratto e dipendenti faranno carico alla società.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2463 n. 9 del Codice Civile il comparente dichiara che l'ammontare approssimativo delle spese del presente atto a carico della società è di euro mil-
lenovecento (euro 1.900,00).

L'organo liquidatorio, rimane espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto sotto riportato tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione al Registro delle Imprese della società.

"STATUTO DELLA SOCIETA'

"Grosseto Sviluppo Società a Responsabilità Limitata" in liquidazione o in forma abbreviata "Grosseto Sviluppo S.R.L." in liquidazione

DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: **"Grosseto Sviluppo Società a Responsabilità Limitata" in liquidazione** o in forma abbreviata **"Grosseto Sviluppo S.R.L." in liquidazione.**

OGGETTO

Art. 2

La società ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative per il rilancio economico, industriale ed occupazionale della provincia di Grosseto.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, effet-

tuerà:

- analisi della situazione esistente nella provincia di Grosseto dal punto di vista delle attuali attività operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine anche sulla base dei progetti e piani degli operatori presenti nella provincia di Grosseto e successivamente di quelli intenzionati a insediarsi nel breve;

- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa, considerati in un contesto nazionale e internazionale;

- studio e realizzazione di piani di promozione d'area, con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali e internazionali in iniziative da realizzare nella Provincia di Grosseto.

In particolare la società opererà, in sintonia con le linee derivanti dagli atti e dagli indirizzi della programmazione dello sviluppo locale, al fine di valorizzare le risorse endogene, favorire l'avvio ed il consolidamento di attività economiche, di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali:

- per assistere le imprese in materia di gestione degli incentivi derivanti da direttive e regolamenti comunitari nonché nella gestione aziendale;

- per la progettazione e gestione di corsi di formazione, orientamento e dei servizi inerenti le politiche del lavoro.

La società opererà inoltre per:

- individuare ed attuare a livello territoriale e settoriale

programmi di sviluppo che consentono opportunità di creazione di imprese;

- individuare e favorire tutti gli investimenti attivabili nell'area della Provincia di Grosseto;

- predisporre la progettazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei progetti di cui al punto precedente;

- orientare gli imprenditori alle possibili opportunità di accesso alle agevolazioni finanziarie e logistiche nonché favorire il contenimento del costo finanziario dell'accesso a dette agevolazioni;

- promuovere, attraverso le più opportune forme di gestione, il riutilizzo degli immobili e gli impianti di produzioni dismessi che insistono sull'area, per la loro riconversione;

- sostenere la domanda di innovazione e promuovere sistemi locali d'impresa nei settori economici prevalenti;

- realizzare e gestire gli incubatori d'impresa presso cui gli imprenditori potranno allocare le proprie aziende e ricevere i servizi necessari;

- assumere per conto dello Stato, della Regione o di altre Amministrazioni Pubbliche locali, l'incarico di attuare "Misure" della U.E. finalizzate allo sviluppo del territorio;

- costituire e gestire Fondi di Capitale di Rischio per l'attuazione di interventi finanziari nelle forme di acquisizione e partecipazione al capitale sociale, di prestiti obbligazionari a favore di imprese costituite o costituende nella forma

di società di capitali;

- collaborare alla realizzazione di piani per gli insediamenti produttivi procedendo, a tal fine, alla progettazione come alla realizzazione di opere di urbanizzazione, alla costruzione di fabbricati ed alla realizzazione degli impianti di depurazione.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale (escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi), nonché acquisire partecipazioni di minoranza in società aventi scopi affini integrativi e sinergici per il territorio della Provincia di Grosseto nei limiti fissati dall'art. 2361 del Codice Civile.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing mobiliari ed immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dello scopo sociale; potrà concedere e/o prendere in affitto aziende e/o rami d'azienda ed assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società o enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipote-

che ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

E' esclusa l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. 415/1996 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

SEDE

Art. 3

La società ha sede nel Comune di Grosseto.

I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove, anche all'estero, sedi secondarie e gli stessi potranno istituire sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e comunque denominate.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, senza che ciò costituisca modifica

dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

DOMICILIO

Art. 4

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese; la società potrà istituire un apposito libro con l'obbligo, per l'Organo Amministrativo, di un tempestivo aggiornamento.

DURATA

Art. 5

La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale ha altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E CONFERIMENTI

Art. 6

Il capitale sociale è fissato in euro seicentoquarantaseimilasettecentodiciotto virgola ventotto (euro 646.718,28) interamente sottoscritto e versato.

Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria a partire dal momento in cui sarà emesso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che determi-

nerà le caratteristiche di tali garanzie; in tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'intero capitale appartenga ad una sola persona dovrà essere versato al momento della sottoscrizione l'intero ammontare dei conferimenti in denaro e dell'eventuale sovrapprezzo.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile.

Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Possono essere conferite prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed in tal caso, il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria con la quale vengono garantiti per l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera e di servizi a favore della società.

In tale ipotesi la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro novanta (90) giorni.

Ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art. 7

Per le decisioni di aumento e di diminuzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile, con esclusione della facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale.

Salvo il disposto dell'art. 2482 ter del Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sullo stesso per oltre un terzo (1/3) può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'art. 2482 bis secondo comma C.C. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 37/2004.

Art. 8

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, nonché versamenti a fondo perduto che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in

materia bancaria e creditizia.

I predetti versamenti, salvo prova contraria, devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile e detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali quali risultano dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Art. 10

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 11

Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili a qualunque titolo per atto tra vivi, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Per "partecipazione" o "partecipazioni" si intende la porzione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione pertinenti alla stessa.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-

presentante comune nominato con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni, si applicano gli artt. 2352 e 2471 bis del Codice Civile.

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione osservandosi le disposizioni dell'art. 2471 del Codice Civile.

Art. 12

In caso di trasferimento a qualunque titolo per atto tra vivi della partecipazione sociale, agli altri soci, titolari di una partecipazione sociale il cui titolo di acquisto risulti depositato presso l'Ufficio delle Imprese competente, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o in mancanza di accordo dall'arbitratore.

Si applica in questo caso l'art. 1349 C.C..

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione sociale dovrà darne comunicazione a tutti i soci titolari di una partecipazione sociale il cui titolo di acquisto risulti depositato presso l'Ufficio delle Imprese competente, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi quale risulta dal Registro delle Imprese od in mancanza a quello effettivo in altro modo accertato; la co-

municazione deve contenere le generalità del cessionario, le condizioni della cessione tra cui in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione, facendo pervenire al socio cedente la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata entro detto termine.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta e se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitare tale diritto, il diritto spettantegli si accresce automaticamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni a favore di quei soci che viceversa intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

I soci possono rinunciare al rispetto dei sopra indicati termini e formalità con dichiarazione resa nell'atto di cessione o ad esso allegata.

L'acquirente della partecipazione dovrà comunque ottenere il gradimento di tutti i soci.

Nel caso di diniego del gradimento al socio che intende alie-

nare la propria partecipazione spetta il diritto di recesso.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa previa esibizione del mandato fiduciario agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Per la alienazione delle partecipazioni sociali degli enti pubblici soci troveranno applicazione le norme dettate dal D.Lgs. 175/2016.

Art. 13

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del titolo di acquisto nel Registro delle Imprese, in tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile.

Se la partecipazione è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede il deposito del titolo di acquisto nel Registro delle Imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi quattro, cinque, sei e sette dell'art. 2470 del Codice Civile.

RECESSO

Art. 14

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso

all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a)-il cambiamento dell'oggetto sociale;

b)-il cambiamento del tipo della società;

c)-la fusione e la scissione della società;

d)-la revoca dello stato di liquidazione;

e)-il trasferimento della sede della società all'estero;

f)-il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g)-il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 quarto comma del Codice Civile;

h)-l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni sociali di nuova emissione a terzi;

i)-la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 del Codice Civile qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

Il diritto di recesso spetta comunque ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e i soci hanno diritto altresì di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469 secondo comma del Codice Civile.

Qualora la società sia soggetta alla attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

Si applica il disposto dell'art. 2473 del Codice Civile per

quel che riguarda le modalità del recesso nel testo modificato dal D.Lgs. n. 37/2004.

Il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, se entro novanta (90) giorni dall'esercizio dello stesso la società revochi la delibera che lo ha legittimato o se è stato deliberato lo scioglimento della società.

Per il recesso degli enti pubblici soci dovrà applicarsi quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016.

ESCLUSIONE

Art. 15

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti (3/4) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

-essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

-sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

-sia sottoposto a procedure concorsuali;

-risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali;

-acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società con-

corrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due (2) soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Quanto sopra stabilito non si applica agli enti pubblici soci qualora in contrasto con il D.Lgs. 175/2016 trovando applicazione a detti soggetti tale normativa.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 16

Nell'ipotesi di recesso ed esclusione del socio, le partecipazioni sociali saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale entro centoottanta (180) giorni dall'evento da cui consegue la liquidazione.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dell'organo di controllo e del Revisore se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento dell'efficacia del recesso oppure al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni sociali è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente, applicandosi il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni sociali deve essere eseguito entro centoottanta (180) giorni dall'evento da cui consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, ad eccezione che nelle ipotesi della esclusione, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile nel testo modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 37/2004 e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

Rimangono ferme le norme dettate dal D.Lgs. 175/2016 per la liquidazione della partecipazione sociale degli enti pubblici soci.

UNICO SOCIO

Art. 17

In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data del luogo di nascita o di costi-

tuzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori sopra previste devono essere depositate entro trenta (30) giorni dalla avvenuta variazione della compagine sociale.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 18

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Comunque sono riservate alla competenza dei soci:

a)-l'approvazione del bilancio e le decisioni relative alla distribuzione degli utili;

b)-la nomina degli amministratori e la determinazione del loro compenso e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;

c)-la nomina dell'organo di controllo o del revisore e la determinazione del loro compenso;

d)-le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché le decisioni assunte ai sensi del IV° comma dell'art. 2482 bis del Codice Civile;

e)-la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f)-le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma del Codice Civile;

g)-la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

DIRITTO DI VOTO

Art. 19

Hanno diritto di voto i soci titolari di una partecipazione sociale il cui titolo di acquisto risulti depositato presso l'Ufficio delle Imprese competente; in ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove prestate ai sensi dell'art. 2466 comma quinto del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

Art. 20

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo se nominato, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 21

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

-che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell'assemblea o il Notaio che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta l'assemblea in detto luogo;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Art. 22

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea risultino titolari di una partecipazione sociale il cui titolo di acquisto risulti depositato presso l'Ufficio delle Imprese competente.

Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio con delega scritta, che non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società; nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indi-

cazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega; se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione; è ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al Revisore se nominati e a dipendenti della società.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Art. 23

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, la verifica della regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e nello stesso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto Sociale e dell'atto costitutivo deve

essere redatto da un Notaio e il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

QUORUM ASSEMBLEARI

Art. 24

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) del precedente art. 18, è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Restano fatte salve altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico; in alternativa l'assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri; la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e alla struttura di cui all'art. 15 dello

stesso D.Lgs.. L'assemblea dovrà svolgere le sopra menzionate attività di valutazione e motivazione, nonché le comunicazioni suddette, di volta in volta in sede di nomina degli amministratori.

Nella scelta degli amministratori le Amministrazioni pubbliche partecipanti dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) da computare sul numero complessivo delle designazioni e nomine effettuate in corso d'anno.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Se la società è a controllo pubblico:

a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione potrà essere effettuata ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) qualora sia nominato un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione detta carica sarà attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino

nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

i componenti dell'organo amministrativo della società, se a controllo pubblico, dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Nello stabilire i compensi degli amministratori dovrà tenersi conto di quanto disposto dal comma 6 del predetto art. 11.

Gli amministratori della società, se a controllo pubblico, non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del ridetto art. 11, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Qualora la società sia a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'Amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione superiore al dieci per cento (10%) del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 del menzionato art. 11.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico,

oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori hanno comunque la rappresentanza generale della società, salvo il caso che la stessa venga attribuita esclusivamente ad uno o ad alcuni di essi; in particolare qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, salva diversa decisione dei soci al momento della nomina, la rappresentanza spetterà al Presidente, al Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza del primo e all'amministratore delegato se nominato.

DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Art. 26

Gli amministratori restano in carica per tre (3) esercizi; gli amministratori sono rieleggibili; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione oltre che con deliberazione collegiale, possono essere adottate anche me-

diante consultazione scritta, oppure sulla base del consenso espresso per iscritto; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli am-

amministratori i quali entro i due (2) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro otto (8) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni; le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto; le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-

stratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Con riferimento al quinto comma dell'art. 2475 del Codice Civile o in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando gli amministratori decidano di rimettere all'adunanza le decisioni su particolari argomenti o su specifiche operazioni, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito, a tutti gli amministratori, all'organo di controllo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a)-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b)-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c)-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d)-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte con adunanza, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;

in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Detto verbale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 29

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, l'atto costitutivo o lo statuto riservino espressamente ai soci.

POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Art. 30

L'Amministratore Unico, se nominato, ha la rappresentanza della società e può nominare direttori, direttori generali, istitori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31

La società, se a controllo pubblico, dovrà essere dotata di un organo di controllo, di cui determinare la competenza ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, o di un revisore cui affidare la funzione di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 C.C..

L'organo di controllo può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale).

Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 32

Il soggetto nominato per svolgere la funzione di organo di controllo o di revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

REVISORE

Art. 33

In alternativa all'organo di controllo potrà essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto applicabili.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto

della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre (3) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

DIVIETO DI CORRESPONSIONE DI GETTONI DI PRESENZA O PREMI

Art. 34

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 35

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, con la maggioranza del capitale, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-

tro centottanta (180) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o particolari esigenze della società lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il cinque per cento (5%) costituiranno riserva legale ai sensi dell'art. 2433 del Codice Civile;
- il rimanente sarà destinato esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale con le modalità indicate dall'Assemblea anche nel rispetto delle leggi speciali.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a)-per il decorso del termine;
- b)-per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c)-per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata

inattività dell'assemblea;

d)-per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter del Codice Civile;

e)-nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;

f)-per deliberazione dell'assemblea;

g)-per le altre cause previste dall'atto costitutivo, o dallo Statuto o dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ai sensi del terzo comma dell'art. 2484 del Codice Civile.

L'assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

-il numero dei liquidatori;

-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

-a chi spetta la rappresentanza della società;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 co-

me integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e dalle norme in esso richiamate, nonché alle norme del Codice Civile in materia, se non derogate dal suddetto D.Lgs..";

4) - dare mandato al Presidente dell'assemblea di compiere tutte le attività necessarie per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente.

La sopra riportata proposta di deliberazione, posta ai voti, per alzata di mano, viene approvata con voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati in assemblea.

Il Presidente, al fine di consentire a me Notaio di inserire nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della presente deliberazione, l'indicazione di cui all'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dichiara che l'indirizzo della sede sociale è il seguente: Grosseto - via Giordania n. 227.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, con riguardo all'argomento di competenza della assemblea straordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dieci e minuti venti.

Ai soli fini della voltura catastale, il Presidente dichiara che la società "GROSSETO SVILUPPO S.P.A." IN LIQUIDAZIONE è proprietaria dei beni immobili quali risultano dal documento che viene allegato sotto la lettera "D" al presente atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto in parte di mia mano è stato da me notaio letto al comparente che interpellato lo approva. Occupa di questi diciassette fogli pagine sessantasei e viene sottoscritto alle ore undici e minuti trentacinque.

F.to Daniele Moretti

" Luciano Giorgetti notaio